

Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

Promemoria: uscita dalla cassa pensione

1. Disposizioni di carattere generale

Il dipendente assicurato che cessa il rapporto di lavoro con una delle ditte affiliate alla nostra cassa pensione non figura più tra le persone assicurate della cassa pensione. Dopo l'uscita dalla cassa pensione la copertura previdenziale contro i rischi di decesso e invalidità resta in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo, tuttavia, per un mese.

2. Diritti e obblighi della persona uscente

Secondo le vigenti disposizioni legali, la cassa pensione deve allestire un conteggio della prestazione d'uscita complessiva (prestazione di libero passaggio) alla data d'uscita e versare il relativo importo al nuovo istituto di previdenza.

Gli affiliati alla nostra cassa pensione della fascia d'età 18 - 24 anni sono assicurati solo per le prestazioni di rischio; la costituzione dell'avere di vecchiaia inizia dalla fascia d'età successiva. Non sussiste quindi alcun diritto alla prestazione di libero passaggio. È fatta salva una regolamentazione di tenore diverso conformemente al piano di previdenza.

La persona uscente è tenuta a comunicare quanto prima alla cassa pensione le coordinate da utilizzare per il trasferimento della prestazione d'uscita, inoltrando a tal scopo la polizza di versamento del nuovo istituto di previdenza.

Durante il periodo di corresponsione dell'indennità di maternità i contributi della ditta affiliata devono essere versati integralmente; ciò significa che l'uscita dalla cassa pensione per la persona assicurata non è possibile fintantoché sussiste il diritto all'indennità di maternità (sostituzione del salario).

3. Mantenimento della copertura previdenziale

In caso di entrata o passaggio a un nuovo istituto di previdenza, le disposizioni legali obbligano a trasferire la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza.

Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, esiste la possibilità di mantenere la copertura previdenziale sotto un'altra forma. La prestazione d'uscita può essere versata su un conto di libero passaggio presso una banca (conto bloccato) oppure su una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa; la conferma di apertura deve essere inoltrata alla cassa pensione. La legge non consente però che tale prestazione sia versata in una polizza nell'ambito dei pilastri 3a o 3b.

4. Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

La richiesta di pagamento in contanti può essere inoltrata alla cassa pensione se:

- la persona uscente lascia definitivamente la Svizzera (occorre osservare le disposizioni particolari per il domicilio negli Stati UE/AELS, si veda l'apposito promemoria ottenibile presso la cassa pensione) oppure
- la persona uscente inizia un'attività lavorativa indipendente, o
- la sua prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuo del dipendente.

Il pagamento in contanti ha luogo solo su richiesta della persona uscente. L'apposito modulo è ottenibile presso la nostra cassa pensione.

Per gli assicurati coniugati o in unione domestica registrata, il pagamento in contanti è consentito soltanto con il consenso scritto del rispettivo coniuge o partner registrato. La firma deve essere ufficialmente autenticata.

5. Omessa notifica del nuovo istituto di previdenza

Se la persona assicurata omette di comunicare i dati o una parte di essi in merito al trasferimento della prestazione di libero passaggio, questa viene versata alla Fondazione istituto collettore LPP di Zurigo al più tardi dopo due anni.